

(N. 2164)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 31 gennaio 1952
(V. Stampato N. **520-133**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 FEBBRAIO 1952

Ratifica dei decreti legislativi: 4 settembre 1946, n. 88, concernente provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea; 5 settembre 1947, n. 887, concernente stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala Italiana »; 1° agosto 1947, n. 986, concernente deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione; 2 marzo 1948, n. 211, concernente investimento di capitali stranieri in Italia.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I decreti legislativi 4 settembre 1946, n. 88, 5 settembre 1947, n. 887, 1° agosto 1947, n. 986, 2 marzo 1948, n. 211, sono ratificati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO N. 1.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
4 SETTEMBRE 1946, N. 88

Provvedimenti speciali, per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea.

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dello Stato o dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) alla costituzione di società per azioni aventi lo scopo di esercitare linee di navigazione aerea interna e internazionale.

Tale partecipazione potrà essere apportata sia in numerario che mediante il conferimento di beni in natura, anche in concorso con persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana di gradimento dello Stato.

Art. 2.

Le persone fisiche e giuridiche straniere possono partecipare alla sottoscrizione del capitale delle società per una parte non eccedente il 40 per cento del capitale stesso e degli eventuali suoi successivi aumenti, nonchè al finanziamento occorrente per l'attuazione dello scopo sociale, senza essere tenute alla osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 807.

Art. 3.

I Ministri per le finanze e per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'aeronautica, hanno facoltà di concordare con i sottoscrittori stranieri le condizioni e le modalità del rilievo delle loro partecipazioni azionarie e finanziarie. Il trasferimento nei Paesi di provenienza dei corrispettivi, nonchè dei frutti dei capitali esteri investiti nelle imprese sarà consentito dal Ministro per il tesoro di intesa con il Ministro per l'aeronautica, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il Ministro per l'aeronautica è autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri competenti, sentito il Consiglio dei Ministri, a favore delle società di cui all'articolo 1, la concessione per l'istituzione e l'esercizio di servizi di trasporto aereo di persone e di cose su determinate linee del territorio dello Stato.

Alle società concessionarie può essere accordato, nella concessione, il godimento non in esclusiva degli aeroporti in uso all'Amministrazione aeronautica, prescelti come regolari scali di linea, nonchè dei campi di fortuna, delle aviorimesse, dei depositi, delle attrezzature e delle stazioni radioelettriche terrestri può anche essere accordato l'impianto e la gestione delle stazioni radioelettriche, che esse società riterranno necessarie, per la sicurezza del volo.

Art. 5.

Le società di cui all'articolo 1 si impegnano di consentire le agevolazioni d'uso per i viaggi dei dipendenti dello Stato.

Art. 6.

L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 1 è soggetto alle normali imposte di registro e ipotecarie, ridotte al quarto e, per i conferimenti in natura, non è necessaria la stima nella forma prevista dall'articolo 2343 del Codice civile.

Art. 7.

Per gli scopi del presente decreto è autorizzato lo stanziamento di 1.500 milioni di lire nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Le società, all'atto della loro costituzione e per i primi due anni di esercizio, nelle assunzioni di personale di volo, impiegatizio ed operaio, assorbiranno, compatibilmente con la economia di esercizio, per una misura non inferiore all'85 per cento per ogni categoria professionale, personale in servizio o che abbia prestato servizio presso le società che esercitavano servizi aerei civili nel 1940, in base alla competenza nella propria categoria professionale.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
5 SETTEMBRE 1947, N. 887

Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di lire 210 milioni occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala Italiana ».

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 210 milioni per le occorrenze relative alla liquidazione della Società per azioni « Ala Italiana ».

Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze, su motivata richiesta del liquidatore, corredata da relazione dei sindaci.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà iscritta con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1947-48.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 3

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1° AGOSTO 1947, N. 986

Deroga agli articoli 751 e 777 del Codice della navigazione.

Articolo unico.

Il Ministro per la difesa è autorizzato a provvedere alla immatricolazione nel Registro aeronautico nazionale, degli aeromobili appartenenti alle società per azioni costituite in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1947.

ALLEGATO N. 4.

DECRETO LEGISLATIVO
2 MARZO 1948, N. 211

Investimento di capitali stranieri in Italia.

Art. 1.

Il regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 807, concernente le modalità per l'investimento di capitali stranieri in Italia, è abrogato.

Art. 2.

Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero che dimostrano di avere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuato investimenti di capitale estero in Italia in divisa o in valuta estera liberamente utilizzabile per pagamenti all'estero e ceduta all'Ufficio italiano cambi, possono trasferire all'estero a mezzo dello stesso Ufficio o per il tramite della Banca d'Italia o di una delle Banche contemplate dall'articolo 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934:

1° le rendite, gli interessi e i frutti, per gli investimenti in beni immobili o in mutui, nonchè i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari ed obbligazioni acquistati o sottoscritti in Italia, limitatamente all'1 per cento in più dell'interesse legale annuo;

2° i capitali derivanti da un eventuale successivo realizzo, limitatamente all'ammontare della valuta originariamente importata, e sempre che il trasferimento sia chiesto non prima dei due anni dall'investimento e non superi il 50 per cento per ogni biennio.

L'utilizzo delle somme non ammesse al trasferimento può essere effettuato secondo le modalità previste dalle disposizioni valutarie.

Art. 3.

Gli investimenti indicati nell'articolo precedente possono essere fatti anche in macchinari per impianti industriali, per un valore equivalente alla metà dell'importo totale da investire.

In tal caso l'investimento, per la parte che

riflette il macchinario, è soggetto all'autorizzazione dei competenti Ministeri.

Il trasferimento all'estero del capitale corrispondente alla divisa o valuta investita in macchinari non può essere chiesto prima che siano decorsi cinque anni dall'investimento.

Art. 4.

È fatto obbligo alle Banche, ai notai, agli agenti di cambio ed in generale ai pubblici ufficiali, che intervengano ad operazioni che comunque importino investimenti di capitale straniero in Italia, di comunicarne all'Ufficio italiano dei cambi le complete modalità entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni stesse specificando la valuta ceduta e il suo ammontare.

Le società, ed in genere le imprese che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato, sono tenute a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazione fatte a favore di stranieri o di cittadini italiani residenti all'estero.

Per gli inadempienti è comminata una sanzione pecuniaria non inferiore alle lire 100 mila e non superiore al triplo dell'importo delle somme investite.

La sanzione di cui al comma precedente ha carattere civile, e la riscossione ne è fatta con l'osservanza delle disposizioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, su ingiunzione del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.